

CEE e ritiene che per quelli funzionanti a gas combustibile, privi — sul piano del lavoro — del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate nella misura del 100 per cento con un minimo di centimetri quadrati 200;

l'articolo 3 comma *e* del Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 13 maggio 1998, recante i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza, prevede che gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale dalle fiamme dei bruciatori;

non esiste alcuna forma di controllo di quanto previsto dal decreto 21 aprile 1993 per gli apparecchi di cottura se non un'etichetta di avvertenza posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura « Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambienti con ventilazione maggiorata secondo il decreto ministeriale 21 aprile 1993 »;

sono numerose le tragedie provocate dal cattivo funzionamento degli apparecchi di cottura, e che comunque questo fatto comporta costi aggiuntivi ed un elevato grado di rischio quando, dovendo effettuare la manutenzione delle reti di adduzione del gas, dapprima si sospende l'erogazione del combustibile e poi si deve riprendere, con la possibilità che qualche utente non ben informato o poco diligente abbia lasciato gli apparecchi di cottura aperti —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno rendere obbligatorio il dispositivo di controllo, oltre che per gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, anche per gli apparecchi di cottura. (4-01419)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il commercio sulle aree pubbliche per quanto attiene allo spazio circostante il prato dei Miracoli a Pisa è attualmente normato da un decreto del 15 marzo 1994 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, adottato in forza delle disposizioni della legge n. 112 del 28 marzo 1991;

con decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, articolo 28 comma 16 si attribuisce ai soli comuni l'individuazione delle « aree aventi valori archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari fini della salvaguardia delle aree predette » e nel contempo si abroga la legge n. 112 del 1991;

l'emanazione del decreto ha provocato sentenze contrastanti nei vari effetti in merito alle attività commerciali esistenti rendendo opportuna una fase di chiarimento normativo —:

quali iniziative s'intende assumere per chiarire la questione della vigenza del decreto ministeriale citato ed all'interazione dello stesso con le sopravvenute disposizioni di legge. (4-01418)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

RUGGERI, PASETTO, LUSETTI, REDUZZI e RUSCONI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 settembre 2001, la *Gazzetta di Mantova* ha pubblicato una lettera

aperta, del Segretario provinciale della SLP-CISL, che denunciava il degrado del servizio del recapito postale nel territorio mantovano;

la reazione di Poste Italiane spa è stata quella di citare il sindacalista presso il tribunale civile di Mantova, accusandolo di diffamazione e richiedendo 400 milioni di lire, in risarcimento dei presunti danni subiti dall'Azienda Postale a seguito della pubblicazione della lettera —:

quali iniziative intenda assumere, in relazione alla vicenda esposta, affinché sia garantito il diritto all'esercizio dell'attività sindacale, che è volta alla tutela di interessi generali di cittadini e lavoratori.

(4-01423)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta immediata:

MANZINI, BERSANI, VISCO, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, non risulta emanato il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la restituzione del drenaggio fiscale (*fiscal drag*), così come previsto dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

il disegno di legge finanziaria relativo all'anno 2002, anno per il quale dovrebbe avere effetto la restituzione del *fiscal drag*, non contiene alcuna disposizione per far fronte all'onere derivante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione del *fiscal drag*;

l'incremento delle detrazioni per i figli dei contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a lire 70 milioni costituisce una previsione aggiuntiva a favore di una parte dei contribuenti, ma non può sostituire la dovuta restituzione del *fiscal drag* che riguarda, invece, la generalità dei contribuenti —:

a quanto ammonti il *fiscal drag* da restituire ai contribuenti tutti sotto forma di incremento degli importi delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi e i motivi per i quali — non rispettando le leggi vigenti al riguardo — non si sia ancora provveduto alla predisposizione degli atti che consentano la restituzione integrale del *fiscal drag* a tutti i contribuenti attraverso l'incremento delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2002. (3-00457)

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al forte calo delle vendite dei biglietti del gioco «gratta e vinci», la relazione annuale dell'amministrazione dei Monopoli indica come causa le note vicende di Curno, ove numerosi biglietti vincenti non furono pagati a causa della errata stampa degli stessi;

la riduzione delle vendite ha raggiunto la elevatissima percentuale del 32,4 per cento e la richiesta dei vincitori «anormali» ammonta a 83 miliardi di lire per 2.622 biglietti in contestazione;

ad oggi l'Amministrazione ha versato soltanto 460 milioni di lire, ma pare esservi un contenzioso considerevole —:

quante siano le cause promosse dai vincitori e per quale importo totale;

quali siano le argomentazioni in fatto ed in diritto utilizzate dall'amministrazione per non effettuare i pagamenti ai vincitori;

a quanto ammonti il minor introito dell'amministrazione in ragione della forte diminuzione della vendita di biglietti.

(3-00436)

* * *